



COMUNE DI MASSA

Via Porta Fabbrica, 1, 54100 Massa – Tel. 0585.4901 – Fax 0585.41245
Codice fiscale 00181760455 – Partita iva 00181760455
www.comune.massa.ms.it

Prot. 40311/2002

Ord. n° 571

IL SINDACO

RICHIAMATO l'art. 3 del D.P.R. 31/03/79, che attribuisce ai Comuni la funzione di vigilanza ed osservanza delle Leggi relative alla protezione degli animali, funzione istituzionale precedentemente svolta dall'E.N.P.A.;

VISTO l'art. 1 della L. 12/06/1913 n° 611, che proibisce gli atti di crudeltà sugli animali ed in genere le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie animale;

VISTO l'art. 638 del C.P., inerente l'uccisione o il danneggiamento di animali altrui;

VISTO l'art. 727 del C.P., riguardante il maltrattamento di animali;

RICHIAMATI gli art. 1,2,4 e 5 della L. 14/08/1991 n° 281, che disciplinano la tutela degli animali da affezione, attribuendo al Comune specifici compiti in materia;

VISTA la Circolare del 10/03/1992 n° 9 del Ministero della Sanità che specifica le attribuzioni comunali in materia di animali già indicate dalla L. 281/1991, affermando che l'atteggiamento zoofilo è un fatto culturale e come tale investe le istituzioni ad ogni livello;

PRESO ATTO che sono stati segnalati nel territorio comunale numerosi casi di maltrattamento ed in particolare inerenti alle cattive condizioni di custodia da parte dei proprietari;

VISTA la L.R. 08/04/1995 n° 43, art. 1, con la quale la Regione Toscana promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;

RILEVATO che la cattiva custodia di animali, oltre che vietata dalle disposizioni sopra citate è in netto contrasto con i principi etici della collettività e con la civiltà e la cultura propri della nostra città;

RAVVISATA così la necessità di emanare disposizioni a riguardo al fine della migliore tutela degli animali ed evitare casi di cattiva custodia;

VISTO il comma 2 dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

- 1) E' fatto assoluto divieto di abbandonare e mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali.
- 2) E' fatto assoluto divieto di addestrare animali per guardia o per altri scopi ricorrendo a percosse o altri tipi di violenza.

- 3) Chi detiene un animale o lo possiede a qualunque titolo, dovrà averne cura e rispettarne i diritti. Dovrà farlo visitare da medici veterinari ogni qualvolta il suo stato di salute lo renda necessario, dovrà accudirlo e alimentarlo con una dieta adatta a soddisfare le necessità della specie e razza cui appartiene.
- 4) A tutti gli animali dovrà essere garantita con continuità la possibilità di soddisfare le proprie esigenze fondamentali, relative alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
- 5) E' vietato detenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua o del cibo necessario o esposti a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute, oppure privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
- 6) E' vietato detenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di idoneo riparo.
- 7) E' vietato detenere cani o felini in terrazze o balconi per più di cinque ore giornaliere. E' vietato altresì isolare animali in rimesse o cantine.
- 8) Per i cani custoditi in recinti o terrazze la superficie di base non dovrà essere inferiore a 8 mq per cane, ogni cane in più comporterà un aumento minimo di 6 mq di superficie. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere, per un tempo totale di almeno due ore, tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno cinque volte superiore a quella minima di cui sopra.
- 9) E' vietato detenere cani legati o a catena, ad eccezione che per periodi di tempo non superiori ad 8 ore nell'arco della giornata con catena di almeno 4 metri il cui terminale deve essere fissato a un cavo aereo dotato di moschettone girevole, per permettere all'animale di muoversi senza rimanere impigliato.
- 10) I recinti esistenti dovranno essere adeguati alle disposizioni di cui al precedente punto 8, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di emanazione del presente atto.

Fatte salve le responsabilità penali in materia, le trasgressioni alla presente Ordinanza saranno punite, ai sensi del capo 1° della L. 24/11/1981 n° 689, applicando la sanzione amministrativa da € 154,93 a € 516,45.

La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricate di vigilare sulla corretta osservanza della presente Ordinanza e di applicare le sanzioni previste dalla medesima.

Massa 17/09/2002

Il Sindaco
Ing. Roberto Pucci

